

dell'appellato alle spese del giudizio in favore dell'appellante.

Conclusioni di parte appellata e appellante incidentale:

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, previa declaratoria di inefficacia o disapplicazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale del 2.11.2016 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, accertare e dichiarare in capo a _____ il diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 14 e segg. D.L.vo n. 251/2007.

IN VIA SUBORDINATA: rigettare l'appello principale e confermare l'ordinanza impugnata in ogni sua parte e, quindi, accertare e dichiarare che il ricorrente non può essere espulso dal territorio italiano ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo n. 286/98 e in ogni caso dichiarare il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi degli artt. 5, 6° co., del D.L.vo 286/1998 e 32 n. 3 del D.L.vo n. 25/2008, nonché dell'art. 11 lett. c ter) del Regolamento Attuativo al T.U. di cui al DPR n. 394/1999.

Si allega la copia dell'atto di appello notificato ed il fascicolo di primo grado.

Conclusioni del P.G.: conclude per la riforma del provvedimento impugnato, ritenendosi condivisibili le motivazioni contenute nell'atto di impugnazione depositato dall'Avvocatura dello Stato in ordine all'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex L. 286/98.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Ministero dell'Interno ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Venezia all'esito del procedimento R.G. n. 13298/2016, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da _____ cittadino gambiano, è stato riconosciuto in suo favore il diritto alla



protezione umanitaria ex art. 5, 6° co. D.Lvo n. 286/1998 (ritenuti invece insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251).

Chiede il Ministero appellante che la decisione venga riformata, con integrale rigetto delle domande originariamente proposte dal ricorrente.

ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello del Ministero e ha proposto appello incidentale contro la decisione sopra indicata, chiedendo l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria proposta in via principale nel procedimento di primo grado.

L'appello principale è inammissibile.

Il Ministero infatti fa riferimento alla vicenda di un cittadino ivoriano (è invece originario del Gambia) e riporta stralci di un'ordinanza di primo grado che non corrispondono a quella pronunciata nei confronti del , in quanto relativi ad una diversa vicenda, ove il riconoscimento della protezione umanitaria era avvenuto sul rilievo che il ricorrente avesse dimostrato di potersi inserire stabilmente nel mondo del lavoro, a fronte della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato e della disponibilità espressa dal datore di lavoro a rinnovare il contratto nel caso in cui il ricorrente avesse ottenuto una permanenza legittima sul territorio dello Stato italiano.

L'ordinanza pronunciata nei confronti del Badjie ha invece fondato il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria su differenti presupposti, rilevando peraltro preliminarmente come egli non avesse ancora in Italia una occupazione lavorativa, valorizzando invece come dalla documentazione prodotta si ricavasse che lo stesso avesse *"intrapreso un significativo percorso integrativo sul territorio, dando prova proprio in udienza, di avere ormai un buona conoscenza della lingua italiana, al punto da rinunciare all'ausilio di un interprete e sostenere l'interrogatorio in piena autonomia. Lo*



stesso, infatti, ha frequentato diversi corsi di italiano e risulta iscritto alla scuola media ed ha al contempo svolto un corso di educazione stradale e norme di civile convivenza, un corso di formazione per idraulico, un corso sulla sicurezza e formazione generale lavoratori e si è dimostrato inserito socialmente svolgendo lavori di volontariato, come attestato dalla Cooperativa Ambrosia. Sussistono, pertanto, in ragione dei progressi raggiunti dal ricorrente a seguito dell'adesione a tutte le proposte formative offertegli, validi motivi per ritenere che il suo rientro forzoso nel Paese di origine lo esporrebbe al rischio di cadere, dopo gli sforzi profusi per realizzarsi un futuro in Italia, in un profondo stato di prostrazione, per cui adeguata alle sue esigenze è la protezione umanitaria".

Di conseguenza, l'atto di appello, che riporta censure rivolte ad un differente provvedimento, non soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 342, nn. 1 e 2 c.p.c., non contenendo l'indicazione delle parti del provvedimento oggetto di impugnazione, né "l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione".

Parimenti inammissibile è l'appello incidentale.

Esso è stato introdotto con la comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.12.18.

Ricorre quindi l'ipotesi dell'impugnazione incidentale tardiva (l'ordinanza di cui si discute era stata comunicata in data 21.06.18), disciplinata ai sensi dell'art. 334 c.p.c., secondo cui "le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia".



L'inammissibilità dell'appello principale travolge quindi l'impugnazione proposta in via incidentale.

La reciproca soccombenza in rito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Sussistono, a carico di parte appellante incidentale i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, secondo il quale, quando viene dichiarata inammissibile o respinta l'impugnazione, l'appellante è tenuto al pagamento di un importo pari al contributo versato per la proposizione dell'appello incidentale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello - principale ed incidentale - proposto, così provvede:

- 1) dichiara inammissibili l'appello principale e l'appello incidentale.
- 2) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
- 3) Dà atto che sussistono, a carico di parte appellante incidentale i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, secondo il quale, quando viene dichiarata inammissibile o respinta l'impugnazione, l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.

Venezia, il 15 luglio 2019

Il Presidente

dott. Fabio Laurenzi

Il Giudice est.

Dott. Laura Ceccon



